# ELEZIONI E CONTENZIOSO: CANDIDATURE, CASI, PRIMARIE



#### **GABRIELE MAESTRI**

Università di Roma 3 Un. «Sapienza» di Roma

REGIONE ABRUZZO

OSSERVATORIO ELETTORALE

## IL SISTEMA ELETTORALE: LE LEGGI IN VIGORE

- Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (sistema proporzionale puro)
- Legge 23 febbraio 1995, n. 43 (cd. Tatarellum)
- Legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, art. 5
   (elezione diretta e principio simul stabunt simul cadent)
- Legge 2 luglio 2004, n. 165
- Statuto Abruzzo 28 dicembre 2006
- L.R. 30 dicembre 2004, n. 51 (ineleggibilità/incompatibilità)
- L.R. 2 aprile 2013, n. 9 (legge elettorale)

## I SISTEMI ELETTORALI (CENNI)

- Elezione diretta del Presidente
   + elezione del Consiglio regionale
- Sist. proporzionale a esito maggioritario (o maggioritario con rappresentanza di minoranze)
- Si vota per una lista provinciale e per la lista regionale del candidato presidente ("listino")
- Possibile il voto disgiunto (presidente e lista non collegata)
- 80% dei seggi su base provinciale alle liste collegate ai candidati presidenti;
  - 20% al "listino" del candidato vincitore

## IL SISTEMA IN ABRUZZO

- 31 consiglieri da eleggere (compresi il Presidente della Regione e il miglior sconfitto)
- Abolito il "listino" regionale (come in Campania, Marche e, volendo, Puglia, Calabria e [con candidati regionali] Toscana)
- Obbligo di collegarsi a un candidato presidente
- Assegnazione di 29 seggi con metodo proporzionale alle liste provinciali collegate ai candidati alla presidenza
- Non ammesso il voto disgiunto (se si fa è nullo)
- Alla lista/coalizione vincitrice spetta tra il 60% e il 65% dei seggi (calcolati sui 29 da distribuire)

### **OPERAZIONI PREPARATORIE**

Uffici competenti (art. 11)

- Ufficio centrale circoscrizionale

   (c/o tribunale del capoluogo di provincia,
   tre magistrati nominati dal presidente)
- Ufficio centrale regionale
   (c/o corte d'appello, tre magistrati nominati dal presidente della corte)

## PRESENTAZIONE LISTE

- Presentazione a livello circoscrizionale (nei tribunali), dalle 8 del 30° giorno alle 12 del 29° giorno prima delle elezioni
- Sottoscrizione di 1500-2000 elettori iscritti nelle liste elettorali legate alla circoscrizione
- Esenzione per gruppi presenti in Consiglio regionale o al Parlamento
- **Autenticatori**: notai, giudici di pace, cancellieri (e collaboratori), segretari delle Procure, presidenti di province, sindaci, assessori, presidenti dei consigli (com, prov e circoscrizionali), segretari comunali e prov., funzionari incaricati; consiglieri provinciali e comunali disponibili
- Firme e autentiche valide se effettuate <u>fino a 180 giorni</u> prima del termine per presentare le candidature

### PRESENTAZIONE LISTE - 2

#### CANDIDATI

- Num. candidati: non più degli eleggibili per la circoscrizione, almeno un terzo degli eleggibili (primo controllo entro 24 ore dell'ufficio centrale regionale, dopo l'invio degli uff. circoscrizionali)
- Multicandidature: al massimo in 2 circoscrizioni su 4, ma con lo stesso simbolo
- Quote di genere: nessun sesso può essere rappresentato in più del 60% dei candidati (arrotondato all'unità più vicina)

## PRESENTAZIONE LISTE - 3

#### INCANDIDABILITÀ (d.lgs. n. 235/2012)

- Condannati definitivi per assoc. mafiosa o finalizzata al traffico di droga, produzione o traffico di droga, fabbricazione, import/export, scambio e [con almeno 1 anno di carcere] (tras)porto e detenzione di armi o esplosivi, o per il favoreggiamento di questi reati;
- Condannati definitivi per delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del c.p.p;
- Condannati definitivi per delitti, consumati o tentati, di peculato, malversazione, concussione, corruzione, istigazione a corruzione, abuso d'ufficio, uso di scoperte note x ragioni di ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, interruzione di pubblico servizio (da promotore), sottrazione di cose sequestrate, traffico di influenze illecite;
- Condannati definitivi a oltre sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
- Condannati definitivi per dolo ad almeno due anni di reclusione;
- Sottoposti definitiv. a misura di prevenzione, indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o di trasferimento fraudolento di valori

### PRESENTAZIONE LISTE - 4

#### DOCUMENTAZIONE (oltre a lista e dich. di presentazione)

- Certificati di iscrizione alle I. elettorali rilasciati dai sindaci dei comuni dei sottoscrittori
- Accettazione della candidatura di ogni candidato, firmata e autenticata
- Dich. sostitutiva di inesistenza di cause di incandidabilità
- Certificato di iscrizione nelle liste elettorali e del casellario giudiziale di ogni candidato
- Contrassegno in tre esemplari
- Dich. di collegamento di ogni lista al cand. presidente (che deve coincidere con la sua dichiarazione)
- Indicazione dei delegati per designare i rappres. di lista

## **ESAME DOCUMENTAZIONE**

#### **UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE (entro 24 ore)**

- Bocciatura di liste presentate fuori termine, con numero insufficiente di firme, con meno candidati del prescritto, irrispettose delle quote di genere, prive di collegamento coi candidati presidenti
- Riduzione delle liste con troppi candidati (cancellazione degli ultimi nomi, nel rispetto elle quote di genere)
- Ricusazione dei contrassegni non conformi
- Cancellazione dei candidati privi di dich. di non-incandidabilità
  o per cui si accerta una condizione di incandidabilità, privi di
  accettazione di candidatura (o se è incompleta), privi di
  certificati di iscrizione alle liste el. e del casellario giudiziale
  (oltre a cancellazione dei non maggiorenni e dei candidati
  compresi in altre liste depositate prima)

## **ESAME DOCUMENTAZIONE**

#### **UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE (subito dopo)**

- In serata rende conoscibili ai delegati di lista le contestazioni e modifiche dell'Ufficio
- Alle 9 della mattina dopo si riunisce per ascoltare i delegati delle liste contestate e per ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno
- Delibera seduta stante e comunica le decisioni ai delegati in giornata
- Entro 24 ore dalla comunicazione si può ricorrere all'Ufficio centrale regionale (depositando il ricorso alla segreteria dell'Ufficio circoscrizionale) contro le decisioni di eliminazione di liste, candidati o candidature alla presidenza

## **ESAME DOCUMENTAZIONE**

#### **UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

- Riceve i ricorsi dei delegati di lista (con le deduzioni dell'Ufficio circoscrizionale) a mezzo di corriere speciale, nella stessa giornata in cui sono stati depositati all'Uff. circoscriz.
- Decide i ricorsi entro i due giorni successivi alla ricezione e comunica le decisioni entro 24 ore ai ricorrenti e agli Uffici circoscrizionali
- Solo dopo questa fase (o scaduto il termine per la presentazione di ricorsi, se non ce n'è nemmeno uno) è possibile sorteggiare a livello circoscrizionale l'ordine delle coalizioni e delle liste e procedere alla stampa dei manifesti e delle schede elettorali

#### IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PREPARATORIO

Originario conflitto tra norme, all'entrata in vigore (2010) del Codice del processo amministrativo

#### Art. 129, comma 1

«I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni [...] regionali concernenti l'esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al TAR competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione [...] degli atti impugnati».



#### Art. 130, comma 1

«[...] contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione degli eletti: [...]»

- Adunanza plenaria Consiglio di Stato, n. 10/2005:
   Esclude la possibilità di impugnazione, prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali (vale per le elezioni comunali ma la considerazione è estesa di molto)
- Corte costituzionale, n. 236/2010 (7 luglio): «l'interesse del candidato è [...] partecipare a una determinata consultazione elettorale»; «ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea a evitare che l'esecuzione del provvedimento illegittimo di esclusione abbia [...] prodotto un pregiudizio».
  - Disposizione incostituzionale nella parte in cui «esclude la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti»
- La sentenza colpisce l'art. 83-undecies del d.P.R. n. 570/1960
   (legge elettorale comunale), ma proprio il 7 luglio il Codice lo abroga e
   trasporta la norma nel suo nuovo art. 130:
   \tilde{E} VALIDA LA SENTENZA VERSO LA NUOVA NORMA O NO ?

D.lgs. 14 settembre 2012, n. 160

Nuovo testo dell'art. 129, comma 1 del Codice:

«I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni [...] regionali [...] sono impugnabili innanzi al TAR [...]»

Nei provvedimenti **immediatamente lesivi** rientrano le esclusioni di simboli, liste e candidati, ma probabilmente anche le ammissioni indebite degli stessi (qualora ledano gli interessi di altri concorrenti)

I commi successivi disciplinano gli adempimenti da svolgere e i tempi (brevissimi) che segue il processo davanti agli organi di giustizia amministrativa

- •Un candidato può sottoscrivere una lista diversa dalla sua? Inopportuno, ma non sembra contrastare con alcuna norma espressa, mentre non potrebbe firmare la propria lista (sottoscrittore e candidato devono essere diversi). [elett. Fiuli, 2000]
- •Ragionevole escludere una lista che presenta più firme del limite massimo previsto : ragioni di semplificazione del procedimento e per garantire la libera e genuina espressione del corpo elettorale (evitando "precompetizioni", specie a livello locale). Non si può accettare la sanatoria cancellando le firme in eccesso, legittimerebbe l'extra-raccolta. [v. C. cost 83/1992, TAR Pescara, n. 334/1993] Sarebbe pericoloso per la correttezza e certezza del procedimento elettorale ammettere la rinuncia da parte dei sottoscrittori successivamente alla presentazione della lista: potrebbero eliminare una lista in altri casi. [Cons. Stato, Sezione V, 6 luglio 2010, n. 4323]
- •Non occorre che il programma elettorale sia firmato, non è una dichiarazione di volontà. L'accettazione delle candidature può arrivare dopo l'autentica delle firme. Per la raccolta delle firme non è prescritto l'uso di modelli ufficiali per la raccolta delle firme [Cons. Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732]

- L'apposizione della firma su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché le generalità dei candidati serve a dare la certezza ai sottoscrittori della conoscenza delle liste che si accingono a presentare: raccogliere le firme su fogli mobili, privi del contrassegno di lista e del nome dei candidati (ma anche delle loro generalità) porta all'esclusione. [Cons. Stato, V Sezione, 30 giugno 1995, n. 965]. È legittimo escludere una lista se parte delle firme sono apposte su un modulo di più facciate che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad altro modulo recante il contrassegno e i nominativi. [Cons. Stato, V Sezione, 7 novembre 2006, n. 6545]
- Sono regolari le autenticazioni delle firme nelle quali la sottoscrizione dell'autorità autenticante sia illeggibile ma sia posta sul timbro con il suo nome. [Cons. Stato, V Sezione, 7 novembre 2006, n. 6545]
- Il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale ed in relazione a procedure alle quali questo sia interessato [Cons. Stato Sezione V, 31 marzo 2012, n. 1889]

- Nei modelli di sottoscrizione per la presentazione delle liste dei candidati il contrassegno deve essere riprodotto graficamente, non essendo sufficiente la sua descrizione. [Cons. Stato, V Sezione, 3 maggio 1994, n. 410]. Anche quando il contrassegno consiste in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle caratteristiche. [Cons. Stato, V Sezione, 14 novembre 2000, n. 6103]
- L'omesso inserimento di un candidato, anche se titolare di un diritto soggettivo, in una lista elettorale tempestivamente presentata ed ammessa, non vizia la validità della presentazione della lista e dell'intero procedimento. Tale diritto è tutelabile, verso gli associati e non erga omnes, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. [Trib. Roma, 13 novembre 1997]
- Il superamento per alcuni minuti del termine per la consegna della lista elettorale, dovuto a un ritardo nella consegna da parte del comune dei certificati elettorali a causa del cattivo funzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista stessa dalla competizione elettorale. [Cons. Stato, V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2297].
- Legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno (ricusato) sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla Commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione. [Cons. Stato, V Sezione, 27 giugno 2001, n. 3510]
- Le liste che intendono competere alle elezioni comunali per potere utilizzare il simbolo di un partito o gruppo che abbia conseguito almeno un seggio in parlamento necessitano di apposita attestazione che le liste stesse vengono presentate in nome e per conto del partito o gruppo. [Tar Liguria Il Sezione, 25 ottobre 2004, n. 1504].

## **ELEZIONI PRIMARIE?**

- Scelta lasciata alla discrezione delle singole forze politiche
- Problema della regolazione in assenza di una normativa nazionale sulla selezione delle candidature e, più in generale, sul «metodo democratico» interno ai partiti, in attuazione dell'art. 49 Cost.



## **ELEZIONI PRIMARIE?**

#### **TOSCANA** (finché dura)



**Regione Toscana** 

- Primarie regolate nate sulla scorta delle polemiche per l'abolizione delle preferenze nella nuova legge elettorale (e nate per adempiere a un impegno della presidenza e dei Ds – allora partito di maggioranza – che puntavano a ridurre la competizione interna e personale alle elezioni)
- Spirito: «favorire e promuovere la partecipazione democratica dei cittadini ai processi di selezione dei candidati alle elezioni regionali»
- Tocca ai partiti richiedenti stabilire chi partecipa alle primarie attraverso un loro regolamento e loro decisioni
- A sostegno delle primarie: il richiedente deposita una cauzione di 5mila euro, restituita qualora sia stato interamente rispettato l'esito delle primarie (o con modifiche limitate al rispetto delle quote di genere)

## **ELEZIONI PRIMARIE?**

#### **TOSCANA** (finché dura)

- Primarie facoltative (su richiesta) per il candidato presidente, per i candidati delle liste regionali e circoscrizionali
- **Elettori:** tutti gli iscritti nelle liste elettorali della Regione (i partiti possono limitare l'elettorato attivo, predisponendo un albo di elettori: da primarie aperte a semichiuse)
- Indette dal Presidente di Regione (almeno 120 giorni prima della fine della legislatura), scheda predisposta dalla regione, sezioni predisposte dai comuni
- Risultati (elenco graduato) da pubblicare sul BUR e su almeno due testate regionali

